

***Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n° 81***

*attuativo della delega di cui all'articolo 1,
comma 2 della legge 3 agosto 2007, n.
123*



**TITOLO I
“PRINCIPI COMUNI”**

I 4 “luoghi” della cultura della prevenzione

2

- **Legislazione**

- Legge 123/07 e Decreto Lgs 1 aprile 2008
- Decreto Bersani
- Legge finanziaria 2008

- **Amministrazione**

- Patto per la salute luglio 2007
- Dpcm 17 dicembre 2007

- **Politiche industriali e di servizio**

- **Rapporti tra le parti sociali**

Struttura del provvedimento

3

- Il Decreto legislativo attuativo della delega si compone di (13 Titoli e di 52 Allegati)
- Il primo (“Disposizioni generali”), il dodicesimo (“Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale”) ed il tredicesimo (“Abrogazioni”) hanno valore generale
- Sono abrogati **4 Dpr e 5 D. Lgs** attualmente in vigore
- *L'insieme degli articoli passa da oltre 800 a 30*
- *Il sistema sanzionatorio da 1391 sanzioni a 400*
- I Titoli dal IV al XI svolgono di fatto una funzione sostanzialmente “compilativa” e di aggiornamento di alcune parti tecniche
- Le maggiori novità del provvedimento sono ricomprese nel Titolo I

I Titoli

4

- **Titolo II** (“Luoghi di lavoro”)
- **Titolo III** (“Uso delle attrezzature di lavoro”)
- **Titolo IV** (“Cantieri temporanei e mobili”)
- **Titolo V** (“Segnaletica di sal. e sicurezza sul lavoro”)
- **Titolo VI** (“Movimentazione manuale dei carichi”)
- **Titolo VII** (“Attrezzature munite di videotermini”)
- **Titolo VIII** (“Agenti fisici”)
- **Titolo IX** (“Sostanze pericolose”)
- **Titolo X** (“Protezione da agenti biologici”)
- **Titolo XI** (“Protezione da atmosfere esplosive”)
- **40 atti delegati** (DM, Decreti interministeriali etc)

Disposizioni abrogate

5

- Dpr 27 aprile **1955, n. 547**
- Dpr 7 gennaio **1956 n. 164**
- Dpr 19 marzo **1956, n. 303**
- D Lgs 15 agosto **1991, n.277**
- D Lgs 19 settembre **1994, n.626**
- D Lgs 14 agosto **1996, n.493**
- D Lgs 14 agosto **1996, n.494**
- D Lgs 19 agosto **2005, n.187**
- articolo **36 bis**, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223
- legge 3 agosto **2007, n.123**

La cultura della prevenzione nel Titolo I

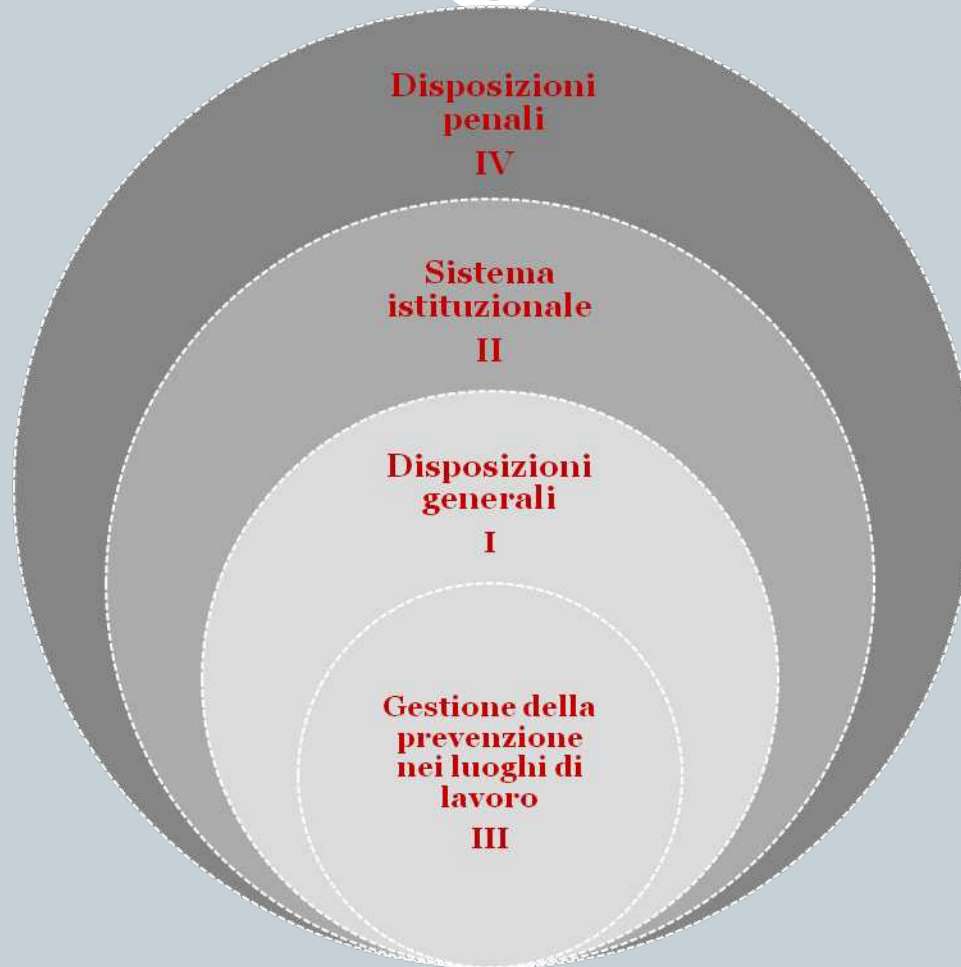
6

Cinque assi fondamentali:

- la **valutazione** dei rischi e la programmazione della sicurezza in azienda per tutti i lavoratori come capisaldo dell'intera struttura normativa
- la definizione più puntuale della **rappresentanza** del lavoro tale da riguardare tutti i lavoratori e tutti i luoghi di lavoro attraverso le figure dei Rls, dei Rlst e dei Rls di sito
- **l'estensione** a tutte le imprese della applicazione delle norme in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
- il rafforzamento strutturale e l'aggiornamento del ruolo della **formazione** e della **informazione**
- il coordinamento e la collaborazione interistituzionale e la cooperazione tra istituzioni e parti sociali (“**modello** di **governo tripartito**”)

I quattro Capi del Titolo I

7



Capo I

DISPOSIZIONI

GENERALI



Art.1 Finalità



Art. 2 Definizioni



Art. 3 Campo di applicazione



Art.4 Computo dei lavoratori

Art. 1 - Finalità



Viene indicato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo lo scopo fondamentale del Decreto da realizzare assicurando l'applicazione **omogenea** sull'intero **territorio nazionale** della disciplina dei diritti e degli obblighi del datore di lavoro

Art. 2 - Definizioni

10

- L'articolo reca le “definizioni”, in buona parte corrispondenti a quelle del 626/94.

Tra le nuove definizioni quelle di:

- “**dirigente**” e “**preposto**”, i cui elementi distintivi sono stati tratti dalla giurisprudenza in materia;
- “**salute**” correttamente intesa come “*stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o di infermità*”. La definizione risulta corrispondente a quella adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- “**norma tecnica**”, “**buone prassi**” e di “**responsabilità sociale delle imprese**”, nonché quelle di “**formazione**” ed “**informazione**”.
- di particolare importanza è inoltre la definizione di lavoratore come “*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*”
- manca la definizione di “**datore di lavoro committente**”

Art. 3 - Campo di applicazione (ed esclusioni)

11

- Il decreto legislativo si applica a **tutti i settori di attività**, privati e pubblici, a **tutte le tipologie di rischio**, e a **tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi**, nonché ai soggetti ad essi equiparati
- Nel caso dei prestatori di lavoro nell'ambito di un **contratto di somministrazione** di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, salvo l'obbligo di informazione sui rischi che spetta al somministratore
- Nel caso di **distacco** del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario.
- Nei confronti dei **lavoratori a progetto** e dei **collaboratori coordinati e continuativi** le disposizioni si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente
- Nei confronti dei lavoratori che effettuano **prestazioni occasionali di tipo accessorio** il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario
- Nei confronti dei **lavoratori a domicilio** e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate
- A tutti i lavoratori che effettuano una **prestazione continuativa di lavoro a distanza**, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI d.lgs. n. 626/1994 (uso di attrezzature munite di videoterminali). Sussiste inoltre l'obbligo di informazione da parte del datore di lavoro, e il diritto al "non isolamento" del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, che ha il diritto di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda
- Nei confronti dei **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le stesse disposizioni dei familiari del datore, ovvero l'obbligo di rispettare le norme e di esibire un tesserino di riconoscimento

Art. 4 - Computo dei lavoratori

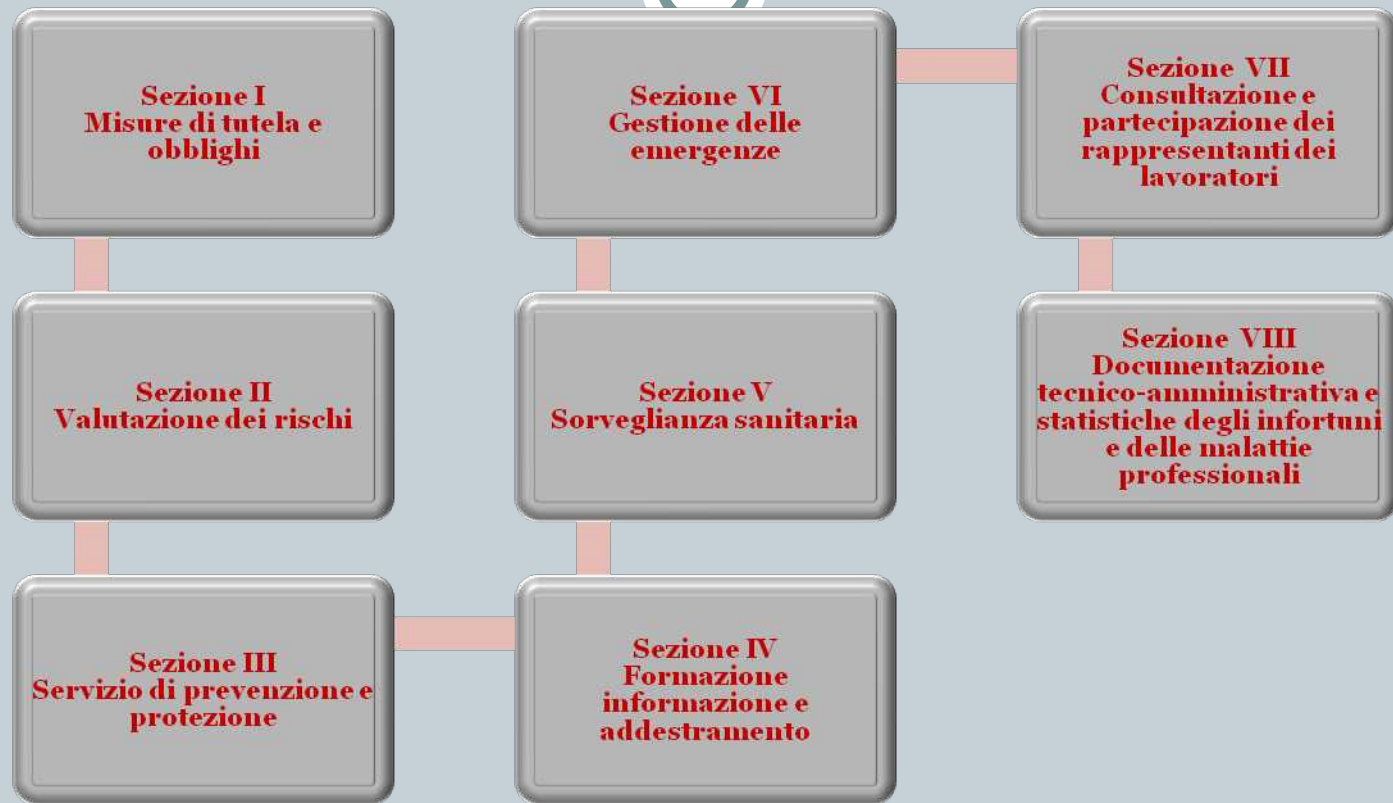
12

- L'articolo introduce la regolamentazione del computo dei lavoratori, **rilevante** a fini di sicurezza soprattutto in riferimento alla **soglia** al di sotto della quale è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (allegato 2) o a quella che consente l'utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio (articolo 28)
- Va notato a questo proposito che nello stesso **articolo 28 (c 5 e 6)** è stata inserita, su sollecitazione del Sindacato una distinzione tra le imprese tra **10 e 50** lavoratori e quelle sotto la soglia dei **10**
- Solo per queste ultime si è prevista, nelle more della definizione delle procedure standardizzate, la possibilità di accesso all'**autocertificazione** mentre per quelle che occupano da **11 a 50** lavoratori si applicano le norme attuali fino alla definizione delle procedure standardizzate
- In particolare ai fini della determinazione del numero di lavoratori per gli obblighi previsti **non** sono computati: i collaboratori familiari, i tirocinanti, gli allievi di istituti, i lavoratori a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori aventi diritto di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori in prestazione occasionale di tipo accessorio, i lavoratori statali in missione, i volontari, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori autonomi senza il vincolo di subordinazione
- I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro, così come gli stagionali, si computano sulla base del numero di ore/giorni di lavoro effettivamente prestati
- Non vengono computati, inoltre, i lavoratori autonomi, e i collaboratori coordinati e continuativi nonché i lavoratori ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

13



Capo III

Sezione II

Valutazione dei rischi

14

Art 28 Oggetto della valutazione dei rischi



Art 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi



Art 30 Modelli di organizzazione e gestione

La valutazione dei rischi: i principali riferimenti 1)

15

- **Art. 15 Misure generali di tutela**
- **a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza**
- **b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro**
- **d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo**

La valutazione dei rischi: i principali riferimenti 2)

16

Art 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi”

“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera *a*), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **tutti** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti **gruppi** di lavoratori esposti a rischi **particolari**, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell’ **accordo europeo dell’8 ottobre 2004**, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di **gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di **genere**, all’ **età**, alla **provenienza** da altri **paesi**”

La valutazione dei rischi: i principali riferimenti 3)

17

● *Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato (Punto 4)*

Identificare i problemi di stress da lavoro

- un alto grado di **assenteismo** e di **ricambio** del personale, frequenti **conflitti interpersonali** o **lamentele** dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono indicare un problema di stress da lavoro

L'identificazione dell'esistenza di un problema di stress da lavoro può richiedere l'analisi di elementi quali:

- **l'organizzazione del lavoro** e dei suoi **processi** (accordi sul **tempo** di lavoro, grado di **autonomia**, incontro tra **capacità** dei lavoratori e **requisiti** del lavoro, **carico** di lavoro, eccetera);
- le **condizioni lavorative** ed **ambientali** (esposizione a comportamenti offensivi, rumore, calore, sostanze pericolose, eccetera);
- la comunicazione (**incertezza** sulle aspettative del lavoro, **prospettive** occupazionali, **cambiamenti** futuri, eccetera) e fattori **soggettivi** (pressioni emotive e sociali, sensazione di inadeguatezza, percezione di mancanza di sostegno, eccetera)

Se viene identificato un problema di stress da lavoro, bisogna agire per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo. La responsabilità di **definire misure appropriate** spetta all'imprenditore. Tali misure debbono essere portate avanti con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti

La valutazione del rischio

18

Art 30
Modelli di gestione di gestione (norme ISO ed Oshas) e miglioramento organizzativo delle imprese

Art 28 c 1
Accordo Europeo su “Stress Lavoro-correlato”

Dvr (artt 15, 28 e 29)

Art 26
Interferenze (Duvri ed appalti)

Consegna Dvr e Duvri
Art 18 c 1 lett o) e p)

articolo 6, comma 8 lett f)
Dvr standardizzato

Imprese fino a 10 e da 10 a 50 lavoratori

Art 29 c 5
Auto certificazione

Art 9
Inail Ispesl

Il concetto di “Autovalutazione del rischio”

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

19

Il documento deve contenere:

- la **valutazione** dei rischi e l'indicazione delle **misure di prevenzione e protezione**
- l'**indicazione** del nominativo del Rspp, del Rls/te del MC
- "l'individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta **capacità** professionale, specifica **esperienza**, adeguata **formazione** e **addestramento**"

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (*art 18 c 1 lett o) e p))*)

- "consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera *q*)"
- "elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1)



Il datore di lavoro committente

- **verifica l'idoneità** tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto (articolo 6, comma 8, lettera g)
- **fornisce** ai soggetti a cui affida i lavori in regime di appalto o subappalto, dettagliate **informazioni** sui **rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
- **elabora** un unico **documento** di **valutazione** dei **rischi** allegato al contratto di appalto o di opera

I datori di lavoro a cui sono affidati gli appalti ed i subappalti

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- coordinano gli interventi informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Fermo restando il principio di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi

- l'imprenditore committente **risponde in solido** con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

2)

21

- Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente **indicati**, a pena di nullità, i **costi** relativi alla **sicurezza** del lavoro con particolare riferimento a quelli propri **connessi** allo specifico appalto
- A queste informazioni **accedono**, su richiesta, il **Rls** e gli organismi locali delle **organizzazioni sindacali dei lavoratori**.
- Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte per lavori, servizi e forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro (determinato da Minlavoro)
- Gli oneri relativi alla sicurezza quantificati in sede di offerta **non** potranno essere soggetti a **ribasso d'asta**
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
- In caso di lavoratori irregolari eccedenti il 20% i dipendenti dell'impresa è prevista la sospensione dell'attività
- Infine è previsto l'obbligo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) esteso a tutte le fattispecie di appalto

Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

22

- Il datore di lavoro effettua la **valutazione** ed elabora il **documento** in collaborazione con il **responsabile** del servizio di prevenzione e protezione e il **medico competente** ove il responsabile ravvisi rischi la cui rilevanza comporti l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Il documento deve essere aggiornato, anche nel caso di modifiche del **processo produttivo** o **dell'organizzazione del lavoro** significative
- I datori di lavoro che occupano fino a **10** lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di sulla base delle procedure standardizzate definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza (in attesa della definizione vige **l'autocertificazione**)
- I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle **procedure standardizzate**. Nelle more dell'elaborazione di tali procedure le suddette aziende effettuano la valutazione dei rischi secondo le procedure vigenti
- Questi adempimenti sono ritenuti **sostanziali**

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

23

- L'articolo definisce le caratteristiche che i modelli di organizzazione e gestione aventi **carattere esimente** per l'impresa dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estesa dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.
- Gli stessi modelli di organizzazione e gestione costituiscono **attività finanziabile** per le imprese fino a 50 dipendenti (comma 6).
- In particolare il modello di organizzazione e di gestione idoneo deve essere **adottato ed efficacemente attuato**, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a garantire la tutela e le sicurezze previste dalla normativa.
- In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI-INAIL** per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007** si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo.
- Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

La valutazione del rischio

24



Il concetto di “Autovalutazione del rischio”

SEZIONE VII

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

25

Art 47 Rls

Art 48 Rlst

Art 49 Rls di sito

Art 50 Attribuzioni del Rls

Art 51 Organismi paritetici

Art 52 Sostegno alla pmi, Rlst e pariteticità

Art.52-Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

26

- Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il **Fondo** di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
 - **sostegno** ed il **finanziamento**, in misura **non inferiore** al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
 - finanziamento della **formazione** dei **datori di lavoro** delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
 - **sostegno** delle **attività** degli **organismi** paritetici.

Art. 51 - Organismi paritetici

1)

27

- A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici
- Gli organismi sono costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
 - la **programmazione** di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
 - lo sviluppo di **azioni** inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;
 - la **consulenza** alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
 - ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
- Sono **fatti salvi** gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

Art. 51 - Organismi paritetici

2)

28

Gli organismi paritetici:

- sono prima istanza di riferimento in merito a **controversie** sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
- possono **supportare** le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- possono effettuare, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **sopralluoghi** nei luoghi di lavoro, finalizzati a **valutare** l'applicazione delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- dei sopralluoghi vengono **informati** gli organismi provinciali (composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco; di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007).
- gli organismi paritetici trasmettono al Comitato regionale di coordinamento (art. 7) una **relazione annuale** sull'attività svolta e comunicano alle aziende e agli organi di vigilanza territorialmente competenti **nominativi** dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

29

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

- a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale
- b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858
- c) impianti siderurgici
- d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere
- e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500

● Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

30

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a **tutte le aziende o unità produttive del territorio** o del **comparto** di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Le modalità di elezione o designazione del rappresentante sono quelle individuate dagli **accordi collettivi** nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Tali accordi definiscono anche le modalità di **accesso** e di **preavviso** del Rlst nei luoghi di lavoro.
- Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, ma avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una **formazione particolare** in materia di salute e sicurezza concernente i **rischi specifici** esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- Le **modalità**, la **durata** e i **contenuti** specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (con un percorso formativo di **almeno** 64 ore iniziali e 8 ore di **aggiornamento annuale**).
- L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

31

- In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello **territoriale, aziendale** e di **sito produttivo**
- Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rls è **di norma** individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo oppure è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
- Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di **contrattazione collettiva**
- In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
- L'elezione dei Rls, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **1)**

32

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- g) riceve una formazione adeguata
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

2)

33

- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, **sentito**;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi, dei dati e degli spazi necessari, nonché, su sua richiesta, del documento di valutazione, compreso quello per la gestione delle interferenze (art. 26).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Capo III
Sezione IV
Formazione, informazione e
addestramento

34

Art 36
Informazione ai lavoratori



Art 37 **Formazione**
dei lavoratori e dei
loro rappresentanti

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

35

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui **rischi** per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle **procedure** che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui **nominativi** dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui **nominativi** del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione **all'attività svolta**, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle **sostanze** e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 (lavoratori a domicilio)
- **Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo**

Art. 37 - Formazione dei lavoratori

36

- formazione sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche su
 - concetti di **rischio**, **danno**, **prevenzione**, **protezione**, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
 - rischi **riferiti** alle **mansioni** e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda
- formazione sufficiente ed adeguata in merito ai **rischi specifici** di cui ai Titoli speciali in occasione di:
 - a) **costituzione** del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
 - b) **trasferimento** o cambiamento di mansioni
 - c) **introduzione** di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
- **L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro**
- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente **ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Art. 37 - Formazione dei Rls

37

- “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione **particolare** in materia di salute e sicurezza concernente i **rischi specifici** esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi” (comma 10)
- La durata minima dei corsi è di **32 ore iniziali**, di cui **12 sui rischi specifici** presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di **apprendimento**
- obbligo di **aggiornamento** periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
- Il **libretto formativo** del cittadino il cui contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto

Capo III

Sezione I

Misure di tutela ed obblighi

38

[Art 15](#) Misure generali di tutela

[Art 16](#) Delega di funzioni

[Art 17](#) Obblighi del datore di lavoro non delegabili

[Art 18](#) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

[Art 19](#) Obblighi del preposto

[Art 20](#) Obblighi dei lavoratori

[Art 21](#) Impresa familiare ed autonomi

[Art 22](#) Obblighi dei progettisti

[Art 23](#) Obblighi fabbricanti e fornitori

[Art 24](#) Obblighi installatori

[Art 25](#) Obblighi medico competente

[Art 26](#) Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione

[Art 27](#) Sistemi di qualificazione imprese e dei lavoratori autonomi

Art. 15 -Misure generali di tutela

39

- disciplina tutte le misure **obbligatorie** e necessarie a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i cui oneri sono a totale carico del datore di lavoro tra le quali:
- la valutazione, la prevenzione, l'eliminazione, la riduzione e la limitazione dei rischi (secondo una gerarchia delle azioni non opinabile)
- In particolare il punto d) obbliga il datore di lavoro è chiamato al rispetto “dei principi **ergonomici nell'organizzazione del lavoro**, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei **metodi di lavoro e produzione**, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del **lavoro monotono** e di quello **ripetitivo**”

Art. 16 - Delega di funzioni

40

- Si introduce, sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati, una definizione legale della delega di funzioni da parte del datore di lavoro;
- A tal fine si introducono in maniera specifica **limiti** e **condizioni** della delega tra i quali:
 - che essa risulti da **atto scritto** recante data certa;
 - che il delegato possenga tutti i **requisiti** di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - che essa attribuisca al delegato tutti i **poteri** di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - che essa attribuisca al delegato **l'autonomia** di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 - **che la delega sia accettata dal delegato per iscritto**
- a differenza di quanto definito nel 626, si definiscono in due diversi articoli gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

41

- L'articolo individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
- In particolare **non sono delegabili**:
- La **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente adozione dei documenti previsti all'articolo 28;
- La **designazione** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

42

- Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- nominare il **medico competente** e fornirgli le informazioni necessarie;
- designare i **lavoratori incaricati** nell'attuazione delle misure di emergenza e fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- mettere i lavoratori in condizione di operare con la massima sicurezza, attraverso l'informazione, la formazione e il controllo, nonché attraverso l'applicazione delle misure necessarie per garantire la loro tutela;
- consentire ai lavoratori di esercitare i propri **diritti di partecipazione e rappresentanza**;
- elaborare il **documento di valutazione dei rischi**;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, i **dati relativi agli infortuni sul lavoro**;
- consultare il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** quando previsto;
- munire i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento** quando previsto;
- convocare le **riunioni** previste dalla norma.

Art. 19 - Obblighi del Preposto

43

- I preposti, che hanno obblighi di formazione specifica (ex art 37), devono:
- **sovrintendere** e **vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
- **verificare** che essi lavorino con adeguata formazione;
- **vigilare** e **disporre** le azioni nei casi di emergenza.

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

44

- Ogni lavoratore deve **prendersi cura** della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
- I lavoratori hanno un **ruolo attivo** nel sistema di sicurezza, devono rispettare gli obblighi ma anche collaborare con il datore per migliorare le condizioni di salute e sicurezza
- Nei casi previsti devono esibire la tessera di riconoscimento

I lavoratori sono puniti (art. 59):

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3 (**tessera di riconoscimento**); la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Artt. 21, 22, 23, 24 altri obblighi

45

- Gli articoli individuano rispettivamente gli obblighi e le facoltà dei **componenti delle imprese familiari**, dei **piccoli imprenditori** e dei **lavoratori autonomi**, gli obblighi dei **progettisti**, dei **fabbricanti**, **fornitori** e degli **installatori**.
- in particolare:
- I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel **settore agricolo** devono rispettare le norme relative all'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, e munirsi di tessera di riconoscimento ove previsto. Possono beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare ai corsi di formazione specifici per la propria attività.
- I progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori, hanno l'obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza.

Art. 25 - Obblighi del Medico Competente

46

- Il medico competente **collabora** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, e alla programmazione di interventi di messa in sicurezza;
- **programma** ed **effettua** la sorveglianza sanitaria, informando il lavoratore e garantendone la salute anche attraverso ulteriori accertamenti sanitari;
- **aggiorna** e **custodisce** una cartella sanitaria del lavoratore;
- **visita** e **controlla** gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.
- In particolare, il comma 1 prevede l'obbligo di **custodia** della cartella sanitaria e di rischio e quello di **consegna** al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso.
- L'articolo dispone inoltre, ai fini della sicurezza della documentazione, che il medico competente **invii** per via telematica all'ISPEL le cartelle sanitarie e di rischio.

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

47

- L'articolo attribuisce alla Commissione consultiva il compito di identificare criteri volti alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
- Il comma 2 prevede che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione delle imprese è “elemento vincolante” per la partecipazione a gare, finanziamenti, contributi ed appalti pubblici.

Capo III

Sezione III

Servizio di prevenzione e protezione

48

Art 31 Servizio di prevenzione e protezione



Art 32 Requisiti professionali addetti e responsabili dei SPP



Art 33 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione



Art 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro del SPP



Art 35 Riunione periodica

Art.31 - (Servizio di prevenzione e protezione) e Art 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

- Il datore di lavoro **organizza** il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o **incarica** persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
- Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i **requisiti professionali** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e sono previsti titoli di studio specifici.
- Tra i soggetti formatori, oltre gli attori istituzionali, sono ammessi anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.
- Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel **libretto formativo** del cittadino.
- Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone **esterne** alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione



I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono:

- **l'individuazione** dei fattori di rischio
- la **valutazione** dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- La titolarità della proposta in materia di SSL
- L'elaborazione di programmi di informazione e formazione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti

51

- L'articolo mantiene la **facoltà** dei datori di lavoro di svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi è previsto:
 - nelle Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
 - nelle Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
 - nelle Aziende della pesca fino a 20 addetti;
 - nelle Altre aziende fino a 200 addetti.
- È necessaria la frequentazione di specifici corsi di formazione e aggiornamento **di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore**

Art. 35 - Riunione periodica

52

- Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una **riunione** cui partecipano tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione
- Della riunione viene redatto apposito verbale
- **L'oggetto** della riunione riguarda tutti gli aspetti della prevenzione e tutela dei lavoratori previsti dalla normativa, in relazione alle politiche di sicurezza attuate.
- La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative **variazioni** delle condizioni di esposizione al rischio compresa l'introduzione di nuove tecnologie
- In tal caso nelle aziende con meno di 15 lavoratori la **convocazione** della riunione può essere richiesta dal **Rls/t**

SINTESI DELL'ARTICOLATO DEL TITOLO I



**CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA**

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

54

L'articolo individua i percorsi universitari necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e ed i programmi di educazione continua in medicina. si prevede inoltre l'istituzione di un **albo** dei medici competenti.

In particolare per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere **requisiti** e **titoli** specifici:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni.

● Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina.

Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

55

- Dispone che il medico competente operi secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
- Il comma 2 prevede che il MC possa operare anche come “collaboratore” di una struttura esterna pubblica o privata “ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali”.
- Il comma 3 ribadisce infine il principio della incompatibilità delle funzioni di vigilanza con quelle di medico competente.
- Nell'articolo inoltre viene normata la presenza di più medici competenti attraverso una funzione di coordinamento.

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

56

- “1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente **trasmette**, esclusivamente per via **telematica**, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le **differenze** di **genere**, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL”

Art. 41 - Sorveglianza Sanitaria

57

- La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente
 - nei casi previsti dalla normativa
 - laddove previsto dal documento di valutazione
 - su richiesta, ponderata, del lavoratore
- La sorveglianza sanitaria comprende:
 - una visita medica preventiva
 - una visita medica periodica
 - una visita medica su richiesta del lavoratore
 - una visita medica in occasione del cambio della mansione
 - una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
- Divieti di visita medica:
 - a) in fase preassuntiva;
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- Il medico competente allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio.
- L'articolo definisce espressamente le tipologie di giudizio che possono essere: di **idoneità**, di **inidoneità parziale**, **temporanea** o **permanente**, con o senza prescrizioni e limitazioni.

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

58

- L'articolo prevede che il lavoratore adibito a **mansioni inferiori** in caso di inidoneità, conservi retribuzione e qualifica di provenienza e che, in caso di adibizione a mansioni equivalenti o superiori, si applichi l'articolo 2103 c.c
- Non sono previste, perché fuori delega, misure mutualizzate di tutela (**“rendita di passaggio”**)

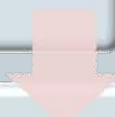
Capo III

Sezione VI

Gestione delle emergenze

59

Art 43 Disposizioni generali



Art 44 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato



Art 45 Primo soccorso



Art 46 Prevenzione incendi

Art.43, Art.44, Art. 45 ed Art. 46

60

- All'articolo 45 si è scelto di utilizzare l'espressione “**primo soccorso**” in luogo del “pronto soccorso”, citato nel decreto legislativo n. 626 del 1994, in quanto meglio rispondente al concetto di “**first aid**” di cui alle direttive di riferimento.
- Il secondo comma dell'articolo in commento rinvia al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388 per l'identificazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero degli occupati ed ai fattori di rischio.
- Il successivo articolo 46 in materia di **prevenzione incendi**, ribadisce la funzione di preminente interesse pubblico della prevenzione incendi ribadendo il principio in forza del quale in ogni luogo di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
- In questo caso fermo restando quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577](#) (che disciplina il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), il datore di lavoro individua tutte le misure necessarie a prevenire e gestire gli incendi.
- È prevista una formazione specifica per i lavoratori designati al servizio.

SINTESI DELL'ARTICOLATO DEL TITOLO I



CAPO III
**GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO SEZIONE VIII**
**DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI**

Capo III
Sezione VIII
Documentazione tecnico
amministrativa e statistiche infortuni
e MP



Art 54 Comunicazione e
trasmissione della documentazione

Art. 53 - Tenuta della documentazione

63

- L'articolo prevede che ogni documentazione rilevante può essere tenuta tramite “**sistemi di elaborazione automatica di dati**”.
- L'accesso ai dati può avvenire anche mediante reti di comunicazione elettronica.
- Si afferma in tal modo il principio per cui ogni comunicazione può essere effettuata in via informatica.
- Fino ai sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

64

- L'articolo prevede che ogni trasmissione di documentazione o comunicazione a enti o amministrazioni pubbliche possa avvenire tramite sistemi informatizzati, secondo modalità definite dagli stessi enti

SINTESI DELL'ARTICOLATO DEL TITOLO I



SEZIONE II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Capo IV

Disposizioni penali

Sezione I

Sanzioni

66

Art 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente



Art 56 Sanzioni per il preposto



Art 57 Sanzioni per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori



Art 58 Sanzioni per il medico competente



Art 59 Sanzioni per i lavoratori

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

67

E' punito con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

- a) che non effettua la valutazione dei rischi o la effettua in maniera irregolare;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quando necessaria.
- Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a 1 anno e sei mesi se la violazione è commessa in aziende soggette a **elevati rischi** specificatamente indicate nella normativa.
- Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con arresti e sanzioni, variabili (tra un minimo di euro 100 a un massimo di 15.000, e un minimo di due e un massimo di otto mesi) in caso di violazioni della presente normativa specificatamente regolamentate.

Articolo 56 (Sanzioni per il preposto); Articolo 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori); Articolo 58 (Sanzioni per il medico competente); Articolo 60 (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo)



- Sono previste sanzioni modulate sulla gravità dell'inadempienza per i singoli soggetti

Art. 59 (Sanzioni per i lavoratori)

69

- Sono previste sanzioni differenziate secondo la gravità (la pena dell'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 300 a 600 € o, in un caso, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €) per inadempienze relative all'articolo 20 (obblighi dei lavoratori).

Capo IV
Disposizioni penali
Sezione II
Disposizioni in materia di processo penale

70

Art 61
Azione di regresso e costituzione di parte
civile

Art. 61 - Azione di regresso e costituzione di parte civile

71

- Si prevede che in caso di esercizio dell'azione penale in caso di omicidio colposo, di lesioni gravi o di malattia professionale l'AG informi l'Inail ai fini della possibile azione di regresso.
- E' prevista inoltre la facoltà di costituzione di parte civile per le organizzazioni sindacali e le associazioni delle vittime di infortuni sul lavoro

Capo II

SISTEMA ISTITUZIONALE



[Art. 5 Comitato per l'indirizzo e valutazione delle politiche attive](#)

[Art. 6 Commissione consultiva permanente per la SSL](#)

[Art. 7 Comitati regionali di coordinamento](#)

[Art. 8 Sistema informativo nazionale](#)

[Art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di SSL](#)

[Art. 10 Informazione ed assistenza in materia di SSL](#)

[Art. 11 Attività promozionali](#)

[Art. 12 Interpello](#)

[Art. 13 Vigilanza](#)

[Art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare](#)

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro



- L'articolo prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale con compiti di indirizzo e valutazione delle politiche e delle attività di vigilanza al fine di eliminare le sovrapposizioni delle rispettive attività al fine di raggiungere una maggiore efficienza dell'azione pubblica.
- E' stabilito inoltre che le parti sociali debbano essere consultate preventivamente.

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

74

- E' rivista la composizione ed i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che diviene sede di confronto tra Amministrazioni e parti sociali su temi di fondamentale rilevanza nella logica del cd "modello tripartito".
- In questo caso sono meglio definite le competenze ed il ruolo delle parti sociali.
- In particolare la Commissione ha il compito di promuovere la considerazione della differenza di genere e quello di definire gli standard e i modelli che riguardano la presente normativa, quali:
 - le buone prassi, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi;
 - i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
 - la valorizzazione degli accordi sindacali e deicodici di condotta ed etici;
 - l'indicazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale.

Art.7 - Comitati regionali di coordinamento

75

- Prevede che in ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento, costituito e regolato secondo quanto nel D.P.C.M. 21 dicembre 2007.
- Questa struttura assume una particolare rilevanza al fine di assicurare la partecipazione delle parti sociali alla programmazione delle attività delle autorità competente.
- Non è prevista invece la costituzione di organismi analoghi sul piano territoriale.

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

76

- Si istituisce un unico e condiviso sistema informativo nazionale (SINP), al quale - come previsto all'articolo 1, comma 2, lettera o, della legge 3 agosto 2007, n. 123 - possono accedere anche le parti sociali
- una particolare attenzione dovrà essere dedicata all'accesso (ed alla effettiva fruibilità ed utilità) dei dati da parte delle parti sociali.
- Il Sinp è posto sotto la direzione dell'INAIL e prevede un rapporto di consultazione con le Parti Sociali.
- Obiettivo del sistema è la raccolta sistematica omogenea e coordinata di informazioni al fine di indirizzare le azioni di vigilanza, lo studio dell'andamento dei fenomeni infortunistici.
- Tra i principali flussi informativi vanno segnalati:
 - il quadro produttivo ed occupazionale;
 - il quadro dei rischi;
 - il quadro della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
 - il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
- Nelle more della realizzazione del sistema informativo alcun cambiamento dovrà avvenire per quanto concerne il sistema di denuncia aziendale degli infortuni e per gli altri registri di esposizione a rischio che rimarranno in formato cartaceo fino all'avvenuta informatizzazione.

Art.9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

77

Sono definiti i ruoli dei soggetti istituzionali facenti parte del Sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione e formazione (ISPESL, INAIL, IPSEMA), che hanno il compito di:

- agire in maniera sistemica rispetto agli altri organi del sistema nazionale;
- supportare l'attività governativa attraverso la ricerca e la consultazione;
- elaborare e diffondere buone prassi e linee guida;
- progettare ed erogare percorsi formativi in materia di ssl;
- supportare le aziende attraverso il sostegno tecnico e la consultazione (che non può però sovrapporsi alle attività di controllo);
- formare i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Art.9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Inail)

78

L'INAIL, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha il compito di;

- raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- realizzare studi e ricerche, di intesa con l'ISPESL;
- elaborare la normazione tecnica in materia;
- erogare le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 1187, della legge 27 dicembre 2007, n. 296);
- gestire le risorse del Fondo per la pariteticità di cui all'articolo 51

Art.9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

(Ispesl)

79

L'ISPESL svolge compiti tecnico-scientifici di:

- sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, **alta formazione**, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro;
- promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro anche in relazione alla elaborazione dei Piani sanitari e il monitoraggio delle azioni di prevenzione e alla emanazione delle normative.
- effettuazione delle prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
- vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

(Ipsema)

80

- L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, compiti di:
 - raccolta dati, informazioni;
 - ricerca;
 - supporto alle azioni dell'Inail di assistenza sanitaria;
 - erogazione delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

81

- L'articolo riprende gli indirizzi generali già indicati dal 626/94 in materia di informazione e prevede che l'informazione e l'assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro siano svolte dai soggetti del sistema istituzionale, nonché dagli **organismi paritetici** e dagli **enti di patronato**, anche mediante convenzioni presenti in particolare per specifici contesti di lavoro caratterizzati da una forte frammentazione.

Art. 11 - Attività promozionali

82

- L'articolo individua una serie di attività di sostegno alle imprese (**piccole, medie e micro**)
- Il comma 4 in particolare prevede che la materia venga portata nell'ambito dell'attività scolastica ed universitaria” .
- Il comma 6, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche la promozione di attività formative destinate ai **lavoratori immigrati** o alle **lavoratrici**.
- In particolare il comma 7 prevede, su proposta delle OOS, una **campagna straordinaria di formazione** che utilizzi, anche per i lavoratori e le loro rappresentanze, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7 bis della legge 123.

Art. 12 - Interpello

83

- Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione per gli interpelli, composta da rappresentanti istituzionali, che risponde a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa tramite posta elettronica.
- Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri **interpretativi e direttivi** per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Art.13 - Vigilanza

84

- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **azienda sanitaria locale competente per territorio**, con il supporto di altri attori istituzionali solo per i casi soggetti a specifiche competenze (come ad esempio quelle dei Vigili del fuoco o il settore marittimo)
- Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può inoltre svolgere attività di vigilanza per le attività:
 - nel settore delle costruzioni edili o di genio;
 - per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
 - per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza
- L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa in forma ridotta, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

85

- Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di **sospensione** di **un'attività imprenditoriale** qualora riscontrino l'impiego di personale **non risultante** dalle **scritture** in misura pari o superiore al **20%** del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di **reiterate violazioni** della disciplina in materia di superamento dei **tempi di lavoro**, di **riposo** giornaliero e settimanale, nonché in caso di **gravi e reiterate violazioni** in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- Questi poteri ed obblighi spettano **anche** agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni.
- Il provvedimento di sospensione può essere **revocato** da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato; ma solo a condizione di una **regolarizzazione** e messa a norma dell'azienda e dei lavoratori, il pagamento di una **sanzione** aggiuntiva, fatta salva l'applicazione di tutte le sanzioni vigenti.